GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — SABATO 25 MARZO — NUM. 71

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

In foglio di supplemento:

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Di suo motu-proprio:

Con decreti del 16 marzo 1893:

A commendatore:

Gozzani di S. Giorgio cav. Carlo, aiutante di campo generale di S. M.

Lahalle comm. Francesco, id. id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di suo motu-proprio:

Con decreti del 16 marzo 1893:

A commendatore:

Volpe cav. Marco.

Fede cav. dott. Francesco.

A cavaliere:

Rougier ing. Marcello.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 2 e 5 marzo 1893:

A grand'uffiziale:

Simion comm. Alessandro, ispettore nel corpo di commissariato militare marittimo, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Verde comm. Costantino, ispettore del corpo sanitario, id. id.

A commendatore:

Grandville cav. Eugenio, capitano di vascello.

Belli cav. Luigi, direttore capo divisione al Ministero della marina.

Ad uffiziale:

Gambino cav. Bartolomeo, capitano di vascello.

Rosellini cav. Giov. Batta., id.

Moltedo cav. Vincenzo, direttore capo divisione al Ministero della marina.

A cavaliere:

Pastorelly Alberto, tenente di vascello.

Martini Paolo, id.

Pescetto Ulrico, id.

Ferrati Edgardo, ingegnere di 1ª classe.

Navone Michele, capo macchinista di 1ª classe.

De Rosa Luigi, commissario di 1ª classe.

Rosati Teodorico, medico di 1ª classe.

Veroggio Gio. Batta, ufficiale di porto di 1ª classe.

De Roberto Ernesto, contabile della R. marina.

Fiory Carlo, ragioniere geometra provinciale del Genio militare.

Garelio Giacomo, segretario del registro italiano.

Celesia Giovanni, capo tecnico di 1ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 9 marzo 1893:

A commendatore:

Lombardi cav. Prospero, colonnello di cavalleria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

A cavaliere:

Savoia Paolo, capitano di cavalleria, id. id. id.

Demorri di Castelmagno Adolfo, id. id. id.

Cesari Emanuele, id. nel corpo veterinario, id.

Praga Pompeo, id. nell'arma di fanteria, id.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 9 marzo 1893:

A commendatore:

Riccio cav. Giovanni, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo.

Ad ufficiale:

De Mellis cav. Edoardo, già segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero del Tesoro.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreto del 12 marzo 1893:

A cavaliere:

Simonelli Pietro, capo ufficio telegrafico di 1ª classe, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 148 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Regio decreto 11 settembre 1892 n. 497 è convertito in legge, con le modificazioni risultanti dal seguente nuovo testo:

Art. 1. È autorizzata la vendita del terreno di proprietà dello Stato in Pechino, per taëls 6000, pari ad italiane lire 33,913.50.

La somma ricavata dalla vendita predetta sarà versata in Tesoreria, con imputazione ad un nuovo capitolo del bilancio dell'entrata per l'esercizio corrente, col N. 97 *bis*, e con la denominazione: « Prodotto della vendita di un terreno in Cina, già acquistato per erigervi un palazzo per la Regia Legazione ».

Art. 2. È autorizzato l'acquisto di tre case di proprietà N. Gomboieff, nella via delle Legazioni in Pechino, per il prezzo di taëls 17,000, pari ad italiane lire 86,530.

Art. 3. Verrà provveduto alla spesa di cui all'articolo precedente:

1° Colla somma di L. 54,360, già inscritta al capitolo 37 *bis*: « Acquisto di tre case in Pechino per adattarle a residenza della Regia Legazione in Cina », del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-93;

2° Con altra somma di lire 32,170, da prelevarsi sul prezzo di vendita di cui è cenno all'art. 1°, e da inscriversi del pari al predetto cap. 37 *bis* del bilancio 1892-93 del Ministero degli affari esteri.

Art. 4. Il fondo residuo di lire 38,117.29, tuttora disponibile sul cap. 39 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1892-93, sarà destinato a sopperire alle spese di riduzione degli stabili sopracitati.

Art. 5. L'assegno del Regio Ministro in Pechino sarà diminuito di lire 6000 annue, a partire dal 1° luglio 1893.

Art. 6. Altra partita di annue lire 1500 sarà, del pari, tolta dal predetto assegno, per essere trasferita, come spesa presunta di manutenzione per la nuova residenza della Legazione in Cina, al capitolo 25 del bilancio del Ministero degli esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1893.

UMBERTO.

B. Brin.
Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Bonacci.

Il Numero 146 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1889 n. 6091 (serie 3ª), che riordina la R. Stazione agraria di Torino;

Visti i risultati delle conferenze tenute a Torino nei giorni 4 e 7 febbraio 1893 fra i delegati del Ministero, della Provincia e del Comune;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 1, 6 e 8 sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. — La Stazione agraria di prova di Torino ha per principale scopo:

a) l'esame chimico dei terreni coltivabili e le ricerche ed esperienze sui terreni medesimi;

b) l'analisi delle acque;

c) l'esame chimico e la determinazione sperimentale del valore relativo delle diverse sostanze fertilizzanti;

d) l'esame chimico delle piante e dei loro prodotti;

e) le ricerche chimiche sperimentali intorno all'alimentazione del bestiame ed ai prodotti di esso, e l'esame chimico dei medesimi;

f) la propagazione, mediante scritti, ed anche col mezzo di conferenze, dei risultati degli esperimenti fatti.

Art. 6. — Il Direttore comunica annualmente al Consiglio la relazione sui lavori eseguiti nel corso dell'anno, il programma delle esperienze da farsi nel successivo, il bilancio preventivo delle spese ed il consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci compilati dal Direttore, discussi ed approvati dal Consiglio, sono trasmessi al Ministero per le sue osservazioni.

Le rimanenze attive sono lasciate a disposizione del Consiglio direttivo e riservate esclusivamente al servizio della Stazione agraria.

Le rimanenze attive ed i proventi delle analisi fanno parte dei bilanci.

Art. 8. — Altri Enti locali potranno concorrere al mantenimento della Stazione ed avere nel suo Consiglio direttivo un proprio rappresentante, qualora contribuiscano con una somma annua non inferiore alle L. 2000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, *Il Guardasigilli*: Bonacci.

Il Num. **151** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Palermo in data 4 gennaio scorso, con la quale richiede che nel quartiere Monte Pietà in detta città sia stabilito un ufficio distinto di conciliazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Palermo in data 17 gennaio scorso, con la quale e per gli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 n. 5921, fu ratificata la sovra mentovata deliberazione;

Visto il rapporto del Primo presidente della Corte d'appello di Palermo in data 17 febbraio scorso;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892 n. 261 e 1 del regolamento 26 dicembre detto anno n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° maggio, 1893 nel quartiere Monte Pietà in Palermo, è istituito un ufficio distinto di conciliazione, con giurisdizione sull'intiero quartiere chiuso dalle antiche mura della parte esterna, e nella parte interna confinante col lato diritto della via Vittorio Emanuele, coi Quattro Canti e Porta Nuova, e col lato sinistro della via Macqueda dai Quattro Canti fino a Porta Macqueda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1893.

UMBERTO.

BONACCI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **138** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866 n. 3036, ed il relativo regolamento, approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867 n. 3848 ed il relativo regolamento, approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868 n. 4490, e gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, ed 1 dell'allegato N di quest'ultima legge;

Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867 n. 3546, 17 febbraio 1870 n. 5519 e 2 settembre 1880 n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni delle rendite dei beni stabili devoluti al demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, controfirmati dai Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimenti accertate nelle somme esposte nella colonna 18 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione e già pagate agli investiti degli enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870 n. 5519.

Art. 2.

In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato M, controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, annesso al presente decreto, in complessive lire millenovecento quarantacinque e centesimi nove (L. 1945,09) l'annua rendita 5 per cento da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto, con decorrenza dal 1° gennaio 1893, ed in complessive lire centonovantunmila settecentonovantaquattro e centesimi novantasette (L. 191,794.97) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo per il Culto a tutto dicembre 1892.

L'anzidetta rendita annua e relativi arretrati saranno conteggiati nei modi di legge colla rendita iscritta a favore del Fondo per il Culto, in esecuzione dei Nostri decreti 6 gennaio 1867 n. 3546 e 2 settembre 1880 n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.
BONACCI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI.

Allegato **A** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Monastero di San Salvatore in (1).	Alcamo	Trapani	»	»	»	»	1 genn. 1877	»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 14 dell'allegato *J* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (serie 2ª).

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI

Allegato **B** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fondazione Grossi in	Imola	Bologna	»	76 08	»	76 08	1 luglio 1883	»

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa liquidata a tutto dicembre 1892 . . . . L. »

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 87	»	»	»	26 87	»	»	»	26 87	»

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	12 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	34 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	722 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	756 89

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato **C** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Capitolo ricettizio di Santa Maria Maggiore in (1)	Corato	Bari	»	»	593 52	»	1° gen. 1887	»

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.	»
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidata a tutto dicembre 1892 . . . . L.	»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 23 dicembre 1880, n. 5838 (serie 2ª).

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI.

Allegato **D** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cappellania Sortini Antonio in Sant'Antonio in	Ferla	Siracusa	»	9 60	»	9 60	1 luglio 1888	»

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.	»
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa liquidata a tutto dicembre 1892 . . . . L.	»

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	153 32	1187 04	9496 32	10836 68	104 46	1253 52	1357 98	9478 70	»
»	»	»	3561 12	3561 12	»	470 07	470 07	3091 05	»
»	153 32	1187 04	13057 44	14397 80	104 46	1723 59	1828 05	12569 75	»

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	178 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	43 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	221 78

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato E — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0] da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata, per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costitutivo dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0] imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fidecommissaria Scozzari in . .	Lutera	Caltanissetta	»	216 64	»	216 64	1° gennaio 1890	»
2	Cappellania Bona Gian Maria in .	Cogorno	Genova	»	17 13	»	17 13		»
3	Beneficio Capizzi Luigi e Vito in .	Piraino	Messina	»	18 86	»	18 86		»
4	Cappellania Parrinello Antonio in .	Marsala	Trapani	»	57 38	»	57 38		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1889 . . . . L.			»	310 01	»	310 01		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa liquidata a tutto dicembre 1892 . . . . L.								»

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze:* GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867 n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0|0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	4836 49
»	»	»	»	»	»	»	»	»	336 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	421 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1281 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	6874 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	930 03
»	»	»	»	»	»	»	»	»	7805 02

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato F — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato di Sant'Antonio in Peracchia di Quintodecimo in (1). . .	Acquasanta	Ascoli Piceno	»	»	»	»	1° luglio 1890	»
2	Eredità De-Nobili Giuseppina in (2)	Forlì	Forlì	»	»	»	»		286 46
3	Legato Parma in Pompeano di .	Montefestino	Modena	»	36 81	»	36 81		»
4	Cappella o legato Roncalli nella Chiesa del Buon Gesù in . .	Foligno	Perugia	85 38	25 61	59 77	»		»
5	Canonicato di massa Leonidi nella cattedrale di (3)	Bagnorea	Roma	»	5 41	»	5 41		»
6	Canonicato Vezzoso nella cattedrale di (4)	Id.	Id.	»	5 41	»	5 41		»
	Corporazioni Religiose.								
7	Convento di Santa Maria del Carmine in Montesanto di (5) .	Messina	Messina	38 49	38 49	»	»		»
8	Minori Osservanti di Sant'Apollinare in (6)	Ravenna	Ravenna	177 65	53 29	»	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1890 . . . . L.			301 52	165 02	59 77	47 63		286 46
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per 0/0 liquidate a tutto dicembre 1892 L.								286 46

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *F* annessi al R. decreto 16 agosto 1891 n. 519.
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 68 dell'allegato *F* annessi al R. decreto 16 agosto 1891 n. 519.
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 8 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 26 giugno 1887 n. 4864 (serie 2ª).

Roma, addì 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze*: GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	738 95
»	»	»	128 17	128 17	»	16 92	16 92	111 25	529 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	67 81
30 68	»	»	»	»	»	»	»	»	65 99
»	»	»	»	30 68	»	»	»	30 68	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30 68	»	»	128 17	158 85	»	16 92	16 92	141 93	1415 98
»	»	»	149 42	149 42	»	19 72	19 72	129 70	119 07
30 68	»	»	277 59	308 27	»	36 74	36 64	271 63	1535 05

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 98 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 22 marzo 1888 n. 5863 (serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 155 dell'allegato *F* annessi al R. decreto 16 agosto 1891 n. 519.
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 158 dell'allegato *F* annessi al R. decreto 16 agosto 1891 n. 519.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

Allegato G — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Capitolo della collegiata di Santa Maria dell'Elemosina in . .	Biancavilla	Catania	»	671 39	»	671 39		»
2	Cappellania di Santa Croce in Gerusalemme e della Natività di Maria Vergine nell'Oratorio Ghisalba in	Bisate	Milano	»	1 50	»	1 50	1° gennaio 1891	»
3	Beneficio Belloni dei SS. Giuseppe e Giulio in	Codogno	Id.	»	1 16	»	1 16		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1890 . . . . L.			»	674 05	»	674 05		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1893, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1892, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per 0/0 liquidate a tutto dicembre 1892 . . . . L.								»

Roma, 19 febbraio 1893.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro interim *per le Finanze*: GRIMALDI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15644 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	30 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	23 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15699 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1348 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	17047 48

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti: BONACCI.

(Continua).

Il Num. CXXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Gualdo Tadino (Perugia), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Felici, amministrata dal Fondo per il culto; avente scopo dotale e di mantenere un giovane agli studi;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Perugia;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Felici è concentrata nella Congregazione di carità di Gualdo Tadino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero CXL *(parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dalla Società di mutuo soccorso fra gli esercenti ed operai di Besana Brianza, per ottenere la convalidazione dell'atto 3 marzo 1889, col quale la Società accettava la donazione di un appezzamento di terreno per costruzione, situato in territorio comunale;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È convalidato l'acquisto per donazione di un'area fabbricabile fatto dalla Società di mutuo soccorso fra esercenti ed operai di Besana Brianza, con atto 3 marzo 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 marzo 1893, sullo scioglimento del Consiglio comunale di Molinella (Bologna).*

SIRE,

L'Amministrazione comunale di Molinella (Bologna) è divenuta il campo di lotte di parte così acerbe, da rendere impossibile il suo regolare svolgimento.

Le cose sono giunte a tale che il Consiglio, da molto tempo, non si è più riunito per la costante assenza dei membri della maggioranza, non ostante le preghiere e gli eccitamenti interposti.

Il bilancio per l'esercizio corrente presentato dalla Giunta non venne esaminato dal Consiglio, nè si provvide a tutti quegli altri servizi per i quali la legge richiede il concorso del Consiglio medesimo.

L'eccezionale misura dello scioglimento del Consiglio e dell'invio di un R. commissario straordinario è quindi imperiosamente richiesta, e da necessità amministrative e da gravi ragioni di ordine pubblico.

Di conformità si provvede col decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Molinella, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ceola cav. Baldassarre è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.*

Con R. decreto del 12 febbraio 1893:

In seguito a concorso, sono nominati ispettori allievi nel personale tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, con lo stipendio annuo di lire duemila a datare dal 1° marzo detto anno, e nell'ordine seguente, gli ingegneri:

Grismayer Egisto, Chauffourier Amedeo, Calisse Giuseppe Luigi, Zocchi Enrico, Soleri Carlo Michele, Nagel Carlo, Soccorsi Lodovico, Stern Ludovico, Simonetti Epimenide, Feraudi Vincenzo.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

ELENCO degli Stati che fanno parte dell'Unione per la protezione della proprietà industriale, in dipendenza della Convenzione internazionale di Parigi 20 marzo 1883 e contributo spettante a ciascuno Stato pel 1892.

STATI	Data della adesione
Belgio	20 marzo 1883
Brasile	Id.
Francia Algeria e colonie	Id.
Gran Bretagna (Inghilterra)	17 marzo 1884
Guatemala	20 marzo 1883
Italia	Id.
Nuova Zelanda e Queensland	7 settembre 1891
Paesi Bassi e Colonie	20 marzo 1883
Portogallo con le Azorre e Madera	Id.
San Domingo (Repubblica)	11 luglio 1890
Serbia	20 marzo 1883
Spagna e Colonie	Id.
Svezia e Norvegia	1 luglio 1885
Stati Uniti d'America	30 maggio 1887
Svizzera	20 marzo 1883
Tunisia	20 marzo 1884

TABELLA del contributo spettante a ciascuno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione della proprietà industriale, durante il 1892.

Classe	Amministrazioni	Stati	Contributo	Totale
1ª classe	4 Amministrazioni	Stati Uniti d'America, Francia, Gran Bretagna, Italia	Fr. 3,494	Fr. 13,976
2ª id.	1 Amministrazione	Spagna	» 2,795	» 2,795
3ª id.	5 Amministrazioni	Belgio, Brasile, Portogallo, Svezia, Svizzera	» 2,096	» 10,480
4ª id.	2 id.	Paesi Bassi, Norvegia	» 1,397	» 2,794
5ª id.	1 Amministrazione	Serbia	» 698	» 698
6ª id.	3 Amministrazioni	S. Domingo, Guatemala, Tunisia	» 419	» 1,257
	16 Amministrazioni		Totale Fr.	32,000

ELENCO degli Stati che, al 1° gennaio 1893, fanno parte dell'Unione internazionale (Convenzione di Berna, 9 settembre 1886) per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:

Belgio,
Francia, coll'Algèria e Colonie,
Germania,
Gran Bretagna, con le sue colonie e possedimenti,
Haïti,
Italia,
Lussemburgo,
Monaco (Principato),
Spagna, con le sue colonie,
Svizzera,
Tunisia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 710088 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 2765, al nome di Roche *Maria Luisa* Angela del fu Jean Joseph, Stefano minore sotto la patria potestà della madre Luisa-Irene-Giuseppa Massone, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Roche *Angela* Maria Luisa del fu Giovanni Giuseppe Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Luisa Giuseppina Irene Massoni (ora maggiorenne), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 24 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 972988 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 25, al nome di Duero *Vittorio* fu Francesco Leonardo, minore sotto la tutela di Galletti Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Duero Lorenzo-Ione-Vittorio fu Francesco, ecc. ecc., vero proprietario della rendita stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 797755 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 30 al nome di Zannetti *Felice*, Antonio, Virginia e Francesco di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Zannetti *Felicetta*, Antonio, Virginia e Francesco . . . . ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 525636 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 130336, della soppressa Direzione di Torino), per L. 1200, al nome di Segre *Isacco* fu Abramo, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva in-

testarsi a Segre *Emanuele-Isacco* fu Abramo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 11 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 719142 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 70, al nome di Pagani Cornelia, Speranza, Clotilde ed Ermelina fu Luigi, minori, sotto la tutela di Broggini Pietro fu Giuseppe, domiciliati a Gagliate (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazione date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Pagani Cornelio, Speranza, Clotilde ed Ermelina fu Luigi, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il dì 11 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè :

1. N. 43882 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 20, al nome di Dessalles Leone fu Francesco;

2. N. 420151437315 di L. 130, al nome di Dessales Leon Perfetto fu Francesco;

3. N. 109595|504895 di L. 5, al nome di Dessales Leon Perfetto fu Francesco;

4. N. 698850 di L. 500, al nome di Dessalles Perfetto Leone fu Francesco;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Dessalles *Leone-Perfetto* fu Francesco. vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 11 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 890317 d'iscrizione sui registri della Direzione centrale, per L. 55, al nome di Del Monte Colomba fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Paola Rimassa fu Giovanni Battista; e

N. 890318, di L. 20, al nome della stessa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Del Monte *Luigia-Rosa-Colomba* fu Francesco, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 11 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 24 marzo 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	14 7	3 0
Domodossola	sereno	—	14 6	4 0
Milano	sereno	—	14 6	4 0
Verona	sereno	—	17 2	5 0
Venezia	sereno	calmo	12 4	4 4
Torino	sereno	—	13 4	5 6
Alessandria	sereno	—	13 3	2 7
Parma	sereno	—	15 1	5 1
Modena	sereno	—	14 4	5 2
Genova	sereno	calmo	15 1	9 7
Forlì	sereno	—	14 0	4 0
Pesaro	sereno	calmo	11 5	2 0
Porto Maurizio	sereno	calmo	16 5	5 9
Firenze	sereno	—	17 5	4 0
Urbino	sereno	—	11 0	2 2
Ancona	sereno	calmo	11 1	6 9
Livorno	sereno	calmo	16 3	6 0
Perugia	sereno	—	14 8	5 4
Camerino	sereno	—	12 8	3 2
Chieti	sereno	—	9 4	1 0
Aquila	sereno	—	13 9	0 2
Roma	sereno	—	16 2	4 3
Agnone	sereno	—	10 5	1 4
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	11 3	3 8
Napoli	sereno	calmo	13 8	7 8
Potenza	sereno	—	7 5	1 9
Lecce	3|4 coperto	—	11 0	2 0
Cosenza	sereno	—	19 2	2 4
Cagliari	sereno	calmo	15 6	7 4
Reggio Calabria	1|2 coperto	calmo	14 4	8 6
Palermo	coperto	calmo	17 2	3 6
Catania	sereno	calmo	13 4	5 7
Caltanissetta	sereno	—	13 0	6 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	14 0	6 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 24 marzo 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764,8
Umidità relativa a mezzodì 48
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 18°,0. Minimo 4°,3.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 24 marzo 1893.

In Europa pressione elevata od abbastanza elevata quasi dovunque. Amburgo, Christiansund 774; Parigi, Zurigo, Praga, Bodo 770; Atene 764; Arcangelo 757.

In Italia nelle ore: barometro alquanto disceso: cielo generalmente sereno con qualche nebbia; venti deboli settentrionali o calma; temperatura piuttosto aumentata.

Stamane: cielo sereno; venti deboli specialmente settentrionali; barometro a 765 mill. nel basso Adriatico, intorno a 767 altrove.

Mare mosso nel canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali; cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 24 marzo 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2,10.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

GRIMALDI, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci della entrata e della spesa del Ministero del tesoro, a tutto maggio 1893.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, dà lettura di una proposta di legge sulla caccia, del deputato Compans.

Interrogazioni

GRIMALDI, ministro delle finanze, risponde al deputato Borsarelli, che desidera sapere « se intenda provvedere per far cessare le lentezze che si lamentono negli uffici dipendenti dal suo Ministero nel disbrigo di pratiche per rimborsi di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati della grandine e per operazioni di debito pubblico ».

Pel primo punto il Ministero ha fatto di tutto per evitare le lentezze; quanto al secondo, per atto del 22 maggio 1891 le competenze furono delegate alle Intendenze di finanza e ne solleciterà l'azione: pel terzo punto si rimette alla direzione del debito pubblico che è molto ben condotta, ed alla quale tuttavia farà sollecitazioni.

BORSARELLI nota che le Intendenza di finanza dipendono dal Ministero delle finanze; quindi a questo che le raccomandazioni e le sollecitudini in proposito devono essere rivolte.

Insiste che il ministro provveda direttamente e con sollecitudine. Raccomanda specialmente che si provveda per i danneggiati dalla grandine.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Aprile « sui provvedimenti che intende adottare per impedire in Agira una più grave diffusione della difterite ».

Non ha informazioni sul fatto cui si riferisce l'interrogazione Ne chiederà: e se il fatto risulterà vero, raccomanderà che si chiudino le scuole elementari.

APRILE deplora che il ministro ignori la esistenza di una grave epidemia.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, non può imporre la chiusura delle scuole che spetta all'autorità comunale.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Camagna il quale chiede: « se e quando intenda dar esecuzione all'ampliamento del porto di Reggio Calabria, specialmente in vista della domanda fatta da'proprietari espropriandi allo stesso onorevole ministro.

Essendo disponibile una somma troppo tenue e non essendo accettabili le proposte degli espropriandi, non crede conveniente por mano ad un'opera di grande importanza; però vedrà se si possa stralciare una parte del lavoro, per non ritardarne soverchiamente l'esecuzione.

CAMAGNA spera che l'onorevole ministro accetterà le proposte dei proprietari espropriandi e poichè si possono iniziare lavori anche con le somme in bilancio, così chiede che si metta mano a'lavori anche per la crisi operaia che travaglia la città di Reggio, e confida nell'alacrità e nella buona volontà del ministro stesso.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde al deputato Sorrentino che desidera « sapere:

1° perchè sia stato abolito il polverificio di Scafati;

2° che cosa intende fare di quello stabilimento;

3° se intenda sopprimere anche il deposito di polvere di Santa Maria della Carità. »

Fu abolito il polverificio di Scafati perchè mancava il lavoro ad esso adatto, la fabbricazione, cioè delle polveri nere da fucileria e da artiglieria da campagna, che furono abolite e si sarebbe dovuto impiantare un macchinario nuovo per fabbricare polvere bianca. Però gli operai furono collocati in altri stabilimenti.

Non si è ancora stabilito a quale uso potrà essere destinato l'edificio. Infine dichiara che, per la sovrabbondanza di dotazioni, non si può sgombrare il deposito di Santa Maria.

SORRENTINO desidererebbe che si studiasse il modo di attuare il monopolio delle polveri; col quale potrebb'essere riattivato lo stabilimento di Scafati. Raccomanda poi che si tolga il deposito di Santa Maria della Carità.

PELLOUX, ministro della guerra, studierà se sia possibile togliere il lamentato deposito e comunicherà al ministro delle finanze il desiderio espresso dall'onorevole interrogante per il monopolio della polvere.

PRESIDENTE comunica che il deputato Odescalchi manda la sua dimissione da deputato e ne dà atto dichiarando vacante il Collegio di Ascoli-Piceno.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana di ieri.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Aguglia — Albertoni — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Beltrani Giovanni — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cafiero — Calderara — Caldesi — Calpini — Camagna — Cambiasi — Campi — Canegallo — Capoduro — Capruzzi — Carenzi — Carpi — Casale — Casana — Catapano — Cavalieri — Cavalini — Celli — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Cianciolo — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocito — Cocuzza — Comandini — Comin — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Cuccia — Curioni.

D'Agata — D'Alife — Damiani — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — Del Balzo — Delvecchio — De Nicolò — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Biasio Scipione — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.

Engel — Episcopo — Ercole.

Falconi — Fani — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fisogni — Florena — Fortis — Fortunato — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gallavresi — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Genala — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Grimaldi — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Manganaro — Mapelli — Marazio Annibale — Marcora — Mariotti Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Masi — Maury — Meardi — Mecacci — Merello — Mezzanotte — Miniscalchi — Mocenni — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Murmura — Mussi.

Nasi — Nicastro — Nicotera — Nocito.

Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Pansini — Papa — Papadopoli — Pasquali — Pastore — Patamia — Paternostro — Pellegrini — Pellerano — Pelloux — Perrone — Petrini — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovene — Pisani — Pompilj — Ponti — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quarena — Quartieri.

Rampoldi — Rava — Riboni — Ridolfi — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rossi Luigi — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Sani Giacomo — Saporito — Schiratti — Seismit-Doda — Silvani — Silvestri — Simonelli Ranieri — Sineo — Socci — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Speiti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torraca — Tortarolo — Treves — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Gregorio — Vastarini-Cresi — Vendemini — Vendramini — Vischi — Visocchi — Vizioli.

Weill-Weis — Wollemborg.

Zabeo — Zizzi.

Sono in congedo:

Basetti — Buttini.
Filopanti.
Ginori — Grossi.
Lazzaro.
Parpaglia.
Reale.
Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Franchetti.
Salemi-Oddo.

Sono ammalati:

Di San Giuliano.
Lugli.
Pignatelli.

Continua la discussione del bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE dispone che le urne restino aperte e che si riprenda la discussione del bilancio dell'entrata.

(Sono approvati senza discussione i capitoli dal 38 fino al 119 nonchè lo stanziamento complessivo in lire 1,686,483,451,34 nonchè i 6 articoli del disegno di legge).

Nella seduta di domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni ed invita gli onorevoli segretari a fare lo spoglio dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Presentazione di un disegno di legge:

GIOLITTI, presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al titolo 3° della legge sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE dice che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al titolo III della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

PINCHIA si rallegra col ministro dei lavori pubblici perchè ha proposto una legge, la quale era da lungo tempo richiesta dagli interessi delle nostre popolazioni. Non insiste sui danni, che provengono dal cattivo regime delle nostre acque; crede che vi si potrebbe riparare generalizzando il regime dei consorzi, e spera che il Governo vorrà attuare la promessa di presentare quanto prima un disegno di legge in proposito.

Insiste pure sulla necessità che i lavori d'arginatura siano meglio coordinati, perchè presentemente si sprecano forti somme, lavorando ogni comune ed ogni proprietario per conto suo, senza seguire un disegno, che valga a tutelare tutti gli interessati.

ROMANIN-JACUR non crede che si debba turbare uno stato di cose, che ora funziona egregiamente.

Perciò la legge attuale non può nè deve creare niente di nuovo in quelle provincie dove i consorzi già funzionano regolarmente.

Attende dal ministro delle esplicite dichiarazioni in proposito.

Una grave novità intanto è quella, che si vuol introdurre con l'articolo 99, secondo il quale il Governo non contribuirà, se non quando contribuiscano contemporaneamente il comune e la provincia.

Or non sempre questi due enti hanno entrambi interesse a contribuire; cosicchè in molti casi, anche gravi ed urgenti, lo Stato non potrà contribuire in nulla.

Anche sull'art. 120 vi è qualche cosa da osservare, se non si chiarirà nel regolamento il significato preciso dell'articolo, ne deriverà un soverchio accentramento burocratico.

Trova enorme che non si possa eseguire senza omologazione del Prefetto nessun lavoro neppure se privato o consorziale.

Anche su questo punto occorre che il regolamento temperi e chiarirà l'applicazione della legge.

Viene all'altra questione importantissima contenuta nell'art. 126. Fa rilevare come certe disposizioni, che valevano a diminuire i danni delle inondazioni, siano rimaste inosservate.

Or questo art. 126 poteva contribuire a regolare questa importantissima materia; al contrario esso, quale è proposto, tende ad aumentare la confusione.

Non presenta degli emendamenti; ad ogni modo, sicuro che l'onor. Genala sarà nello stesso ordine d'idee, invoca degli affidamenti e provvedimenti regolamentari.

VISOCCHI approva questa legge, la quale offrirà il modo al Governo di render giustizia a quelle provincie, che finora l'attesero invano, per quanto riguarda il regime delle acque.

Ne dà lode al ministro e riconosce che, nelle presenti condizioni, non si potrebbe fare di più.

Non approva però la modificazione apportata all'art. 124, colla quale si deferiscono all'autorità amministrativa tutte le controversie relative alle acque, anche quando siano esclusivamente di ragione privata sottraendole alla competenza del potere giudiziario.

Non propone un emendamento; ma confida che l'on. ministro troverà modo di ovviare a questo inconveniente, che ha creduto di dover segnalare.

Presentazione di relazioni.

BOSELLI, presidente della Giunta generale del bilancio, presenta le relazioni sul disegno di legge che proroga al 30 giugno la facoltà di emissione, ed il corso legale dei biglietti agli Istituti di emissione, e del disegno di legge per prorogare a tutto maggio l'esercizio provvisorio per lo stato di previsione della entrata e per quello della spesa del Ministero del tesoro.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulle opere pubbliche.

MEARDI osserva che con questa legge viene a crearsi una nuova categoria di opere idrauliche; inoltre si rendono obbligatori i consorzi idraulici, e quelli pei rimboschimenti.

Ora l'oratore, pure approvando il concetto, da cui fu mosso il ministro, rileva però che con ciò si addossano nuove e non lievi spese alle Provincie, ai Comuni, specialmente rurali, ed ai privati, e fra questi principalmente ai proprietari di campagna.

Inoltre è dubbio se lo Stato stesso potrà far fronte alle nuove spese che deriveranno ad esso dal presente disegno di legge.

Per queste ragioni dubita che questa legge non possa, nella sua esecuzione, raggiungere lo scopo, che il legislatore si è proposto.

Richiama poi l'attenzione del ministro sulle condizioni di un tratto di 12 chilometri di arginatura nei territori di Bastida, Pancarana e Mezzana Pontarone, mantenuto a proprie spese con ingenti sacrifizi dai Comuni interessati, e lo esorta ad elevare alla seconda categoria questo tratto di arginatura, conforme ai voti di tutti i corpi tecnici competenti.

CLEMENTINI approva il concetto della legge: esprime però il timore ch'essa aggravi le condizioni finanziarie degli enti locali e dei proprietari privati pel principio delle obbligatorietà dei consorzi. Fa alcuni appunti al disposto degli articoli 114 e 124; ed attende in proposito schiarimenti dal relatore e dal ministro.

MARCORA fa plauso al ministro per aver presentato questo disegno di legge; quantunque i difetti rilevati dai precedenti oratori non

manchino di fondamento, crede che questi siano di gran lunga compensati dai pregi della legge, fra cui massimo quello di aver stabilito il principale il principio dei consorzi obbligatori.

Darà perciò voto favorevole alla legge.

MATERI darà voto favorevole a questo disegno di legge, siccome quello, che corrisponde alle proposte della Commissione parlamentare e della Commissione Reale, che ebbero ad occuparsi della questione, e delle quali l'oratore fece parte.

Confida che il ministro terrà conto delle speciali condizioni di talune regioni, specie del mezzogiorno, e che attenderà a promuovere i rimboschimenti, valendosi delle facoltà che questa legge gli concede.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, constata che tutti gli oratori approvarono il concetto informatore del disegno di legge.

Risponde alle osservazioni dei vari oratori.

All'onorevole Romanin-Jacur risponde che il Governo presenterà un disegno di legge pei consorzi; e che avrà cura di determinare la natura dei vari bacini e torrenti.

I consorzi di terza categoria saranno rispettati nella loro esistenza e conserveranno il loro carattere.

Ai casi straordinari, ai quali non possa provvedersi a mente dell'art. 99, si provvederà per legge

Risponde alle altre osservazioni dell'onorevole Romanin Jacur in ordine agli articoli 120 e 126.

All'onorevole Meardi dichiara che si procederà per gradi, commisurando i lavori alla potenzialità finanziaria dello Stato, degli enti locali e dei consorzi.

Agli onorevoli Visocchi e Clementini dichiara che il nuovo articolo 124 tende a correggere la interpretazione restrittiva, che la giurisprudenza ha dato all'articolo attuale.

L'autorità amministrativa poi non potrà emanare provvedimenti, se non in quanto ritenga determinate opere dannose al regime delle acque.

Del resto s'intende che per le controversie di diritto strettemente privato rimane integra la competenza ordinaria.

Promette poi che terrà il massimo conto delle raccomandazioni dell'on. Clementini.

Dichiara di accettare l'ordine del giorno della Commissione.

Termina osservando che la legge non è perfetta, nè esauriente, ma senza dubbio rappresenta un progresso; perciò prega la Camera di approvarla.

PRESIDENTE dichiara che il seguito della discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazioni e di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione se intenda affrettare la presentazione del promesso disegno di legge sul Monte pensioni pei maestri elementari.

« Curioni. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, per conoscere i criteri politici e giuridici, che consigliarono il Governo del Re a procedere alla nuova riorganizzazione amministrativa delle Chiese Palatine pugliesi, mediante semplici Reali decreti.

« De Nicolò. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra sopra i suoi intendimenti a proposito d'una recente circolare ai comandanti di corpo d'armata riguardante il limite d'età degli ufficiali del R. esercito

« Toaldi. »

Questa interpellanza è accettata al suo turno.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1892, relativo al rinvio di spese straordinarie per acquisto di cavalli stalloni:

Presenti e votanti 253
Maggioranza. 127
Voti favorevoli 188
Voti contrari. 65

(La Camera approva).

Autorizzazione a nove provincie e ad alcuni comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite triennale 1884-86:

Presenti e votanti 253
Maggioranza 127
Voti favorevoli. 191
Voti contrari 62

(La Camera approva).

Autorizzazione ad affittare la sorgente termo solforosa della Bola, sul lago di Garda:

Presenti e votanti 253
Maggioranza 127
Voti favorevoli 190
Voti contrari. 63

(La Camera approva).

PRESIDENTE stabilisce per domani lo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Compans sull'esercizio della caccia.

Annunzia una proposta di legge dell'onorevole Casana, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 6.15.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 19 marzo 1893

Presiede il prof. senatore MICHELE LESSONA
Presidente dell'Accademia.

Vengono dal socio segretario Basso, comunicate le seguenti pubblicazioni, offerte in dono all'Accademia dai rispettivi autori:

1° *Il Pianeta Marte*, del socio nazionale non residente professore Giovanni Schiaparelli.

2° *Il Bollettino dei Musei di zoologia ed anatomia comparata* della R. Università di Torino, dal n. 134 al n. 143

Viene pure presentato il volume III (parte prima) dell'edizione nazionale delle *Opere di Galileo Galilei*; inviato in dono dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Sono letti ed accolti, per l'inserzione negli atti:

a) Sopra alcune classi di sizigie binarie; appunti del prof. E. d'Ovidio, presentate dallo stesso socio autore.

b) Sulla contrazione dei muscoli striati e i movimenti del « Bombix mori » del dott. M L. Patrizi, assistente nel laboratorio di fisiologia dell'Università di Torino; lavoro presentato dal socio A. Mosso.

c) Sopra il fenomeno della risonanza multipla; esperienze del dott. A. Garbasso; nota presentata dal socio Naccari.

d) Sulla conducibilità degli elettroliti; nota del dott. Virgilio Monti, presentata dallo stesso socio Naccari.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 24. — I giornali repubblicani si felicitano dell'esito della interpellanza svolta ieri da Millevoye alla Camera sulla ragione di Stato che ha permesso a taluni personaggi di comparire solamente come testimoni nel processo del Panama, e veggono in tale esito la prova che la maggioranza non vuole più sentir a parlare dell'affare del Panama.

I giornali radicali ne sono egualmente soddisfatti; e dicono che l'affare del Panama parlamentarmente è terminato, finchè la Commissione d'inchiesta abbia presentato la sua relazione.

I giornali conservatori dicono che la Camera, votando ieri l'ordine del giorno puro e semplice sulla interpellanza Millevoye, volle soffocare la luce, ma che la questione non è definitivamente chiusa.

LONDRA, 24. — *Camera dei Comuni* — Balfour annunzia che, in seguito alla sfida fattagli da Gladstone, presenterà un ordine del giorno di biasimo al Governo, per la politica da questo seguita in Irlanda.

Tale ordine del giorno affermerà che il Governo transige di fronte a gravi reati e non riesce ad applicare le leggi, sicchè riprende forza il sistema del terrorismo, dell'intimidazione e del disprezzo verso la amministrazione e le leggi dello Stato.

Balfour chiede che il *bill* relativo all'iscrizione degli elettori sia sottoposto ad un comitato speciale.

La discussione è aggiornata.

Listino Oficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 marzo 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida	97,25 27 1/2 30	— —			97 25	p. f. corr.
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida		97 27 1/2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 ottob 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			61 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			105 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			94 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			104 50	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
1 ottob 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			453 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			448 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			466 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			679 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			545 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sardo (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1355 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —	329 323,50		— —	
1 genn 90	500	400	» » di Roma		— —			325 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			100 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.)		— —			470 —	
	500	150	» » » » » (nuova)		— —			— —	
1 genn. 89	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romano per l'Illum. a Gaz		— —			792 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1093		— —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	261 62 63 63 1/2 64 65	66)	— —	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	64		— —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			— —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			125 —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			— —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	193 1/2 2.0 200 1/2	201 2.4 204 1/2)	270 —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			343 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			35 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	56 53 1/2 56 3/4		— —	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			220 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			298 —	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
ottob 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 92	300	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			242 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		103 52 1/2
	Parigi	Cheques	104,20	
2 1/2	Londra	90 giorni		25 05
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26,20	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	96 75
» 3 0/0	61 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 50
Ob. città di Roma 4 0/0	430 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	466 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	497 —
Az. Fer. Meridionali	665 —
» » Mediterranee	537 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1335 —
» » Romana	400 —
» » Generale	325 —
» Banco di Roma	325 —
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an.)	260 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	230 —
» Soc. Cred. Mobil.	465 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	800 —
» » Acqua Marcia	1070 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	270 —
» » Tramway Om.	185 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	125 —
» » Immobiliare	88 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	170 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	355 —
» » Metallurgica Italiana	180 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	35 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	68 —
» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	350 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	298 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —